



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 DEL 05/02/2020

OGGETTO: CONFERMA DELLA MISURA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2020

Il giorno 05/02/2020, alle ore 18:30, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ivan Roncen.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA
CAPITANIO MAURO	SINDACO	X	
ZANINELLI MICAELA	ASSESSORE	X	
MAGNI PAOLO WALTER	ASSESSORE	X	
BORGONOVO GABRIELE	ASSESSORE	X	
MAZZIERI RICCARDO	ASSESSORE	X	
PILATI SILVIA	ASSESSORE		X

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del TUEL, di cui al D. Lgs. 267/2000, compete alla Giunta comunale la determinazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali in vista dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione;

Visto che l'art. 54 del D. Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, stabilisce che il Comune definisce le tariffe e i prezzi pubblici per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con l'entrata in vigore dei regolamenti dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2019, il quale dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;

Vista la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 11, c. 10, della legge 449/1997, come modificato dall'art.30, c. 17, della Legge n.488/1999 (Finanziaria 2000), che ha attribuito agli enti locali la facoltà di aumentare le tariffe e i diritti dei suddetti tributi *“.....20% a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.13, recante la determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni a decorrere dal 1° gennaio 2000, in forza della potestà attribuita dall'art. 11, c. 10, della legge 449/1997, come modificato dall'art. 30, c. 17, della legge 23 dicembre 1999, n.488;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 1, c. 22, della legge 208/2015, il quale ha abrogato l'articolo 11 del D. Lgs. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 1, c. 26, della legge 208/2015, come modificato dall'art. 1, c. 42, lett. a), della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, secondo cui le delibere in aumento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, approvate dai comuni entro il 26 giugno 2012, sono efficaci solo per il 2012 e che pertanto le delibere confermatrici delle maggiorazioni per gli anni successivi sono da ritenersi illegittime;

Visto l'art. 1, c. 919, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha reintrodotto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la facoltà di tutti i Comuni di prevedere aumenti tariffari nella misura massima del 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 14 gennaio 2019, recante la determinazione della misura delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni a partire dal 1° gennaio 2019, con la quale è stato disposto l'aumento del 50 per cento delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D. Lgs. n. 507 del 1993 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato, ai sensi dell'art. 1, c. 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Ritenuto necessario confermare, per l'anno 2020, l'adeguamento delle tariffe dell'imposta per la pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni previsto dalla citata deliberazione n.6/2019;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) Di confermare, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, c. 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'aumento del 50 per cento delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D. Lgs. n. 507 del 1993 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte;
- 2) Di confermare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, per l'anno 2020, nelle misure approvate con la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 14 gennaio 2019, come da prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato I*);
- 3) Di stabilire che la presente deliberazione, a norma dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000, costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 2020-2022.

Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mauro Capitano

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ivan Roncen

**TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

PARTE I - TARIFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1 - PUBBLICITA' ORDINARIA

1.1 - Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie :

per anno solare	fino a mq. 1.00	€	13,43
	tra mq 1.01 e 5.50	€	20,14
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	30,21
	oltre mq. 8.51	€	40,28
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	fino a mq. 1.00	€	1,34
	tra mq 1.01 e 5.50	€	2,01
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	3,02
	oltre mq. 8.51	€	4,03

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 - Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	fino a mq. 1.00	€	26,85
	tra mq 1.01 e 5.50	€	40,28
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	50,34
	oltre mq. 8.51	€	60,41
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	fino a mq. 1.00	€	2,69
	tra mq 1.01 e 5.50	€	4,03
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	5,03
	oltre mq. 8.51	€	6,04

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

2.1 - Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	Fino a mq 1.00	Oltre mq 1.01
	€ 13,43	€ 20,14
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 1,34	€ 2,01

- Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 - Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 - Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€	74,36
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€	49,57
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€	24,78

-Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

-Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c.7 del D.Lgs.507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

3.1 - Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

	Fino a mq 1.00	Oltre mq 1.01
per anno solare	€ 41,32	€ 61,98
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 4,13	€ 6,20

per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 - Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

per ogni giorno	€	2,59
per durata superiore a 30 giorni si applica:		
per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di	€	2,59
dopo tale periodo la tariffa giornaliera di	€	1,30

5 - PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

fino a mq 1.00	€	13,43	oltre mq 1.01	€	20,14
----------------	---	-------	---------------	---	-------

6 - PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

€ 61,98

7 - PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

€ 30,99

8 - PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 2,59

9 - PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

€ 7,75

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascun foglio di dimensione cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni	€	1,13
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€	0,34

1.1bis per ciascun foglio di dimensione superiore ad 1mq e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni	€	1,70
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€	0,51

1.2 per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

2 - AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di **€. 25,82** per ogni commissione.